

CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE Città Metropolitana di Milano

il Sindaco

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 91 DEL 26/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA.

Premesso che in alcune zone della Lombardia la pianta "Ambrosia" è causa di allergia in una percentuale elevata di popolazione ed in particolare nel territorio della ATS Milano Città Metropolitana tale pollinosi interessa un notevole numero di casi;

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce nel periodo estivo producendo grandi quantità di polline:
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri, le banchine stradali, rotatorie e spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi e in generale tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- l'adozione di efficaci metodi di contenimento come lo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la sua fioritura rappresenta uno strumento efficace per contenere la dispersione del polline e limitare la diffusione dell'infestante.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia a partire dallo stadio che precede la fioritura dell'ambrosia fino al verificarsi di picchi d'emissione di polline che si verificano tra la fine di agosto e l'inizio di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia la fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota ATS Milano Città Metropolitana emessa nel maggio 2022 nella quale sono descritti gli interventi di contenimento che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Visto il Regolamento locale di Igiene che indica le modalità e norma anche la pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L.689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;
- al Responsabile Ferrovie Nord Milano.
- 1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione U.O.C. Sanità (03 giugno 2015 prot. 13637) allegato al presente atto;
- 3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

1° sfalcio entro la fine di luglio 2° sfalcio entro la fine di agosto

nonché, in caso di necessità, l'esecuzione di un ulteriore sfalcio entro la prima decade di settembre

- **4.** di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia secondo le seguenti specifiche:
- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura¹
- in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento²

La discatura è un'aratura effettuata mediante l'aratro a dischi. Rispetto al lavoro tradizionale, la discatura permette maggiori velocità di avanzamento della trattrice e una lavorazione già abbastanza completa, viceversa la profondità di lavoro non è mai elevata e il rivoltamento del terreno è molto limitato.

² La pacciamatura consiste nella copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci o corteccia triturata.

INVITA

La cittadinanza a:

- 1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- 2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- 1. chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno, con presenza di Ambrosia, in condizioni di abbandono, sarà punibile con una sanzione amministrativa da \in 25,00 ad \in 500,00;
- 2. qualora i proprietari, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- **3.** gli agenti e gli ufficiali della P.G. sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso di riscontro negativo alla stesura del verbale di inadempienza;
- 4. avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71 entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Dalla residenza municipale, 26/05/2023

il Sindaco Daniele Davide Barletta

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Daniele Davide Barletta ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.